

**Sintesi delle RISPOSTE A QUESITI di rilevanza generale pubblicate sul sito istituzionale
nella sezione “Risposte a quesiti” (1/1/2010 – 26/11/2010)**

1. Quesiti formulati dalle AMMINISTRAZIONI CENTRALI (Ministeri – Enti pubblici nazionali)

1.1. Quesiti in tema di nomina e competenze degli OIV

1.1.1. CONSIGLI NAZIONALI DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI - nomina dei componenti dell’Organismo Indipendente di Valutazione in caso di limitata pianta organica (19 marzo 2010)

Anche i dipendenti dell’ente, benché non rivestano la qualità di dirigenti, possono essere nominati componenti dell’Organismo Indipendente di Valutazione; mentre la scelta tra la monocraticità o la collegialità dell’Organismo è rimessa alla valutazione direzionale dell’Ente.

1.1.2. MAGISTRATO CORTE DEI CONTI DELEGATO AL CONTROLLO DELL’INPS - possibilità di motivata derogabilità ai requisiti previsti dalla delibera n. 4/2010 ai fini della nomina dei componenti dell’Organismo Indipendente di Valutazione (19 marzo 2010)

Mentre il requisito dell’età media può essere in parte derogato con adeguata motivazione, non altrettanto può dirsi per quanto riguarda il superamento della soglia dell’età pensionabile e ad analoga conclusione si deve pervenire per quanto riguarda i requisiti attinenti all’area delle conoscenze, delle esperienze professionali e delle capacità, perché direttamente strumentali allo svolgimento dei compiti che il legislatore del D.Lgs. n. 150 del 2009 ha affidato agli Organismi Indipendenti di Valutazione.

1.1.3. AGENZIA PER LE ONLUS – costituzione dell’Organismo indipendente di Valutazione negli enti di ridotte dimensioni (22 marzo 2010)

L’Agenzia per le Onlus è tenuta a costituire l’OIV, sebbene rientri nell’autonoma determinazione dell’Agenzia la scelta delle relative modalità organizzative.

1.1.4. ENTE PARCO NAZIONALE FORESTE CASENTINESI, MONTE FALTERONA E CAMPIGNA - nomina degli Organismi indipendenti di Valutazione – modalità di valutazione del raggiungimento degli obiettivi nell’anno in corso (22 marzo 2010)

È esclusa la possibilità di nominare componente dell’OIV il Direttore o un membro del Consiglio direttivo (organo politico dell’Ente), in considerazione del rapporto tra l’organo di indirizzo politico-amministrativo e l’Organismo indipendente di Valutazione nell’ambito del ciclo della performance e del sistema di misurazione, che culmina con la proposta di valutazione annuale dei dirigenti di vertice.

La verifica del raggiungimento degli obiettivi per l’anno in corso sarà effettuata dagli Organismi indipendenti di valutazione, secondo i criteri di valutazione e monitoraggio in precedenza definiti.

1.1.5. ICE - nomina degli Organismi indipendenti di Valutazione – scelta delle modalità organizzative atte a garantirne l’indipendenza (23 marzo 2010)

La titolarità della funzione di valutazione dei Direttori Generali degli enti pubblici non è attribuita in via esclusiva all’OIV, ma è operata dall’organo di indirizzo politico-amministrativo su proposta dell’Organismo, ai sensi dell’articolo 14, comma 4, lett. e), del decreto legislativo n. 150/2009.

1.1.6. ENTE NAZIONALE DI ASSISTENZA E PREVIDENZA PITTORI, SCULTORI, MUSICISTI, SCRITTORI, AUTORI DRAMMATICI - costituzione dell'Organismo indipendente di valutazione – Ente soggetto a vigilanza (23 marzo 2010)

Gli enti di ridotte dimensioni, tenuti a dotarsi gli Organismi di valutazione, hanno la facoltà di costituire tali Organismi in forma monocratica.

Per gli enti di natura omogenea, è prevista la possibilità di costituire un organo collegiale in forma associata, sì da contemperare, anche sotto il profilo delle risorse disponibili, l'esigenza del carattere multidisciplinare delle competenze, nonché quella di avvalersi di competenze specifiche di alto profilo con le ridotte dimensioni dei singoli enti che si associano.

Le amministrazioni di ridotte dimensioni sottoposte alla vigilanza ministeriale possono richiedere di avvalersi, per lo svolgimento dell'attività di valutazione, dell'Organismo indipendente costituito presso l'amministrazione vigilante.

L'Ente nazionale di assistenza e previdenza pittori, scultori, musicisti, scrittori, autori drammatici è comunque tenuto a costituire un Organismo indipendente di Valutazione, sebbene rientri nell'autonoma determinazione dell'Ente la scelta delle relative modalità organizzative.

1.1.7. ENTE NAZIONALE ASSISTENZA MAGISTRALE - nomina degli Organismi indipendenti di Valutazione - Scelta del componente interno all'amministrazione (23 marzo 2010)

Ai fini della costituzione dell'Organismo indipendente di Valutazione in forma monocratica, l'ENAM ha la facoltà e non l'obbligo di nominare, quale componente dell'Organismo, un dipendente dell'Ente. Diversamente, laddove l'Ente scelga di costituire l'Organismo in forma collegiale, sarà necessario assicurare, nella composizione dell'Organismo, una presenza tratta all'interno dell'amministrazione.

È esclusa la possibilità di nominare quale componente dell'Organismo indipendente di Valutazione il vertice amministrativo dell'Ente, in considerazione del rapporto tra l'organo di indirizzo politico-amministrativo e l'organismo nell'ambito del ciclo della performance e del sistema di misurazione, che culmina con la proposta di valutazione annuale dei dirigenti di vertice, ai sensi dell'articolo 14, comma 4, lett. e), del decreto legislativo n. 150/2009.

1.1.8. MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO - struttura tecnica permanente – collocazione degli Organismi indipendenti di valutazione (13 aprile 2010)

È esclusa la possibilità che i componenti della struttura tecnica permanente possano essere nominati direttamente dagli OIV.

1.1.9. SOGGETTO PRIVATO - “esclusività” della funzione di componente dell'Organismo indipendente di valutazione (13 aprile 2010)

Il requisito dell'esclusività del rapporto dei componenti dell'OIV impedisce la contemporanea appartenenza a più Organismi, anche se relativi ad amministrazioni diverse ed indipendentemente dalle loro dimensioni. Non è pertanto possibile appartenere contemporaneamente ad un Organismo indipendente di valutazione di un Ministero ed a quello di un Ente pubblico nazionale, anche se vigilato. In questo caso, è tuttavia ammesso che l'Ente pubblico interessato possa richiedere di avvalersi dell'Organismo indipendente di valutazione dell'amministrazione vigilante.

Non è altresì possibile appartenere contemporaneamente a più Organismi indipendenti di valutazione di Enti pubblici nazionali diversi, seppure di modeste dimensioni.

v. anche delibera n. 107/2010 e quesito Istituto Italiano Africa ed Oriente (22 ottobre 2010)

1.1.10. PARCO NAZIONALE DEL GARGANO - incompatibilità alla nomina negli Organismi indipendenti di Valutazione ai sensi dell'art. 14, comma 8, del D. Lgs. 150/2009 (23 aprile 2010)

Fermo restando l'inderogabile divieto di cui al richiamato articolo 14, comma 8, del D. Lgs. n. 150 del 2009, l'amministrazione può costituire l'OIV indicando per la nomina i componenti dell'attuale Nucleo di Valutazione, in possesso dei requisiti di età, conoscenza ed esperienza previsti dalla delibera n. 4/2010.

1.1.11. ENPALS – adempimenti previsti dal D. Lgs. n. 150/2009 – competenze degli OIV (15 luglio 2010)

Variazioni agli obiettivi e indicatori di performance (art. 10, comma 3)

Sulla base degli articoli 15, comma 2, lettera b e 5 del dlgs. n. 150/2009, si ricava che le “variazioni” di cui al comma 3 dell'articolo 10 possono essere proposte dagli stessi organi di indirizzo politico amministrativo o dagli ulteriori soggetti indicati dalle predette norme. Tali “variazioni” hanno, comunque, una configurazione diversa da quella degli “interventi correttivi” di cui all'articolo 6.

Anche gli organismi indipendenti di valutazione rientrano tra gli eventuali proponenti di cui al comma 3 dell'articolo 10.

Proposta di interventi correttivi in materia di obiettivi e indicatori di performance (art. 6, comma 1)

Posto che, ai sensi dell'articolo 5 del dlgs. n. 150/2009, gli obiettivi sono definiti “dagli organi di indirizzo politico-amministrativo, sentiti i vertici dell'amministrazione che a loro volta consultano i dirigenti o i responsabili delle unità organizzative”, si ritiene che siano questi stessi soggetti gli interlocutori ai quali proporre “ove necessario, interventi correttivi in corso di esercizio” (articolo 6, comma 1).

Definizione e adozione del Sistema di misurazione e valutazione della *performance* (art. 7, comma 1)

La definizione del Sistema di misurazione e valutazione della performance rientra nella competenza degli Organismi indipendenti di valutazione ai sensi sia del comma 3 dell'articolo 30.

Controlli interni di regolarità amministrativa e contabile (art. 14, comma 2)

L'espressione per cui l'OIV “sostituisce i servizi di controllo interno, comunque denominati, di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286” non può essere interpretata come il riconoscimento in capo a tale struttura dell'attività di controllo di regolarità amministrativa e contabile.

1.1.12. ENAC – traduzione del termine OIV in lingua inglese (3 settembre 2010)

La locuzione “Organismo indipendente di valutazione” può essere tradotta in inglese con la seguente: “Performance evaluation unit”.

1.1.13. ISTITUTO ITALIANO PER L'AFRICA E L'ORIENTE - nomina dei componenti dell'OIV in più enti, in deroga alla regola dell'esclusività del rapporto (22 ottobre 2010)

La regola dell'esclusività di cui al punto 2.8 della delibera n. 4/2010 non opera quanto alla nomina di componente degli OIV se si tratti di più incarichi in enti di ridotte dimensioni che trattano problematiche affini. Le amministrazioni possono analogamente valutare, in conformità ai requisiti di imparzialità ed indipendenza dell'Organismo, la possibilità che un componente appartenga contemporaneamente all'OIV di un ente pubblico nazionale e a quello di un ente locale, comunque motivando la deroga alla richiamata regola dell'esclusività.

1.1.14. AGENZIA DEL FARMACO - possibilità che l'Organismo indipendente di valutazione sia preposto alle procedure di conciliazione (10 novembre 2010)

Né l'Organismo indipendente di valutazione né i singoli componenti dello stesso possono essere individuati quali soggetti cui affidare le procedure di conciliazione di cui all'articolo 7 del D. Lgs. n. 150/2009.

1.1.15. UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BRESCIA - applicazione del D. Lgs. n. 150/2009 alle Università in relazione al personale amministrativo e tempi dei relativi adempimenti (16 novembre 2010)

Le Università, pur non essendo tenute a costituire gli OIV, sono comunque destinatarie della nuova disciplina dettata dal D. Lgs. n. 150 del 2009 in materia di contrattazione collettiva e sono chiamate a svolgere procedure di valutazione delle strutture e del personale amministrativo; in particolare, sono tenute ad adottare il Sistema di misurazione e valutazione della performance.

1.2. Quesiti in tema di Piano della performance

1.2.1. ENPALS – adempimenti previsti dal D. Lgs. n. 150/2009 – Piano della *performance* (15 luglio 2010)

Rapporti con la documentazione di programmazione finanziaria e di bilancio e con documenti che contengano la definizione di obiettivi strategici (Relazione programmatica ex articolo 7 del dPR 97/2003) (art. 7, comma 3, lettera d)

È esclusa la possibilità che il Piano sulla performance sia scomponibile nei documenti di programmazione finanziaria e di bilancio. La “relazione programmatica” di cui all'articolo 7 del d.P.R. n. 97/2003, alla quale si accompagna il piano pluriennale (di norma triennale) descrittivo, in termini quantitativi, delle scelte strategiche dell'ente pubblico (comma 5), confluisce nel Piano della performance, consentendo, in questo modo, un raccordo sia formale sia sostanziale tra i due documenti, indispensabile ai fini dell'efficace funzionamento del ciclo di gestione della performance.

Mancata adozione del Piano della *performance* (art. 10, comma 5)

La mancata adozione del Piano della performance, oltre a produrre le conseguenze indicate dal comma 5 dell'articolo 10, essendo imputabile agli organi di indirizzo politico amministrativo, può avere riflessi sulla loro valutazione da parte del vertice, su proposta degli OIV. La mancata adozione del Piano non impedisce, comunque, la generale attività di valutazione.

1.3. Quesiti in tema di valutazione della performance individuale

1.3.1. ENPALS – adempimenti previsti dal D. Lgs. n. 150/2009 – valutazione della performance individuale (15 luglio 2010)

Valutazione dei dirigenti non di vertice (art. 9, comma 1)

La valutazione dei “dirigenti non di vertice” è effettuata da parte dei dirigenti di vertice.

Valutazione del superiore gerarchico (art. 14, comma 5)

Il comma 5 dell’art. 14 del dlgs. n. 150/2009 prevede una forma di valutazione da parte del personale dei “propri superiori gerarchici”. Questa modalità di valutazione deve semplicemente fungere da “riscontro” rispetto alle valutazioni elaborate dai soggetti competenti ai sensi delle altre norme del D. Lgs. n. 150 del 2009, concorrendo, pertanto, alla definizione di una valutazione complessiva, la cui determinazione finale spetta, comunque, all’OIV o ai vari soggetti competenti a seconda dei casi.

Valutazione del Responsabile della struttura tecnica permanente (art. 14, comma 9)

La valutazione del Responsabile della struttura tecnica permanente avviene, secondo il meccanismo complessivo, da parte del diretto superiore gerarchico, che corrisponderebbe, nella fattispecie, al dirigente titolare dell’ufficio generale (dirigente di vertice). Tuttavia, trattasi di una scelta organizzativa dell’ente, che dovrà individuare il soggetto più adeguato ai fini di una tale valutazione, evitando situazioni di possibile “conflitto di interessi”.

2. Quesiti formulati dagli Enti territoriali

2.1. Quesiti sull’ambito di applicazione del D. Lgs. n. 150/2009 ed in particolare in tema di nomina degli OIV

2.1.1. CAMERA DI COMMERCIO DI LUCCA - applicabilità degli artt. 16 e 31 del decreto legislativo n. 150/2009 alle Camere di Commercio (1° marzo 2010)

Alle Camere di Commercio si applicano le disposizioni di cui agli articoli 16, 31 e 74 del D. Lgs. n. 150 del 2009, al pari degli altri enti locali territoriali.

2.1.2. UFFICIO DI SUPPORTO NUCLEO DI VALUTAZIONE DELLA PROVINCIA DI PESARO E URBINO - applicabilità dell’art. 14 del decreto legislativo n. 150/2009 agli enti locali (1° marzo 2010)

Le Regioni e gli enti locali devono tenere conto di quanto stabilito dall’articolo 14 del D. Lgs. n. 150 del 2009, nonché delle linee guida determinate dalla Commissione nella delibera n. 4/2010 e, dunque, anche del paragrafo 2.4 della citata delibera in cui è ribadito il divieto di nomina previsto dal comma 8 dell’articolo 14.

2.1.3. AUTORITÀ DI BACINO DEL FIUME ARNO - applicabilità dell’art. 14, comma 3, del decreto legislativo n. 150/2009 alle Autorità di bacino a rilevanza nazionale (13 aprile 2010)

Alle autorità di bacino sono applicabili le disposizioni di cui agli articoli 16, 31 e 74 del D. Lgs. n. 150 del 2009 relative agli enti territoriali.

2.1.4. COMUNE DI GODEGA DI SANT'URBANO - nomina dell'Organismo di valutazione e decadenza del preesistente Nucleo di valutazione (29 aprile 2010)

Gli enti locali sono tenuti, entro il 31 dicembre 2010, ad adeguare i propri ordinamenti ai principi contenuti negli articoli del dlgs. n. 150/2009, indicati nel comma 2 dell'art. 16. I Nuclei di valutazione in carica presso gli enti locali possono continuare a operare fino al 31 dicembre 2010, poiché è questa la data entro la quale tali enti sono tenuti a provvedere alla nomina dell'OIV.

2.1.5. COMUNE DI PASTRENGO - valutazione del Segretario comunale e sua partecipazione all'Organismo indipendente di valutazione (1° luglio 2010)

La valutazione del Segretario comunale è effettuata dall'organo di indirizzo politico (Sindaco), dal quale dipende direttamente il valutato, su proposta dell'OIV. Il Segretario comunale non può far parte dell'OIV e, contemporaneamente, continuare a svolgere il proprio ruolo istituzionale nel medesimo ente.

2.1.6. COMUNE DI CANTÙ - competenza alla nomina dell'Organismo indipendente di valutazione negli enti locali (10 novembre 2010)

Il Sindaco è l'organo competente a nominare i componenti degli Organismi indipendenti di valutazione; il Segretario comunale/Direttore generale non può far parte dell'OIV.

2.1.7. PROVINCIA DI OLBIA-TEMPIO - facoltà di nominare l'OIV in forma collegiale composto da due componenti – esclusione (16 novembre 2010)

Qualora Province, pur non essendo tenute a costituire gli OIV nelle more dell'adeguamento dei propri ordinamenti, intendano nominare l'Organismo, devono procedere in coerenza con i principi del decreto legislativo n. 150/2009 e tenendo conto di quanto previsto dalla delibera n. 4/2010. L'OIV, costituito in forma collegiale, è composto da tre componenti.

2.2. *Quesiti in materia di trasparenza*

2.2.1. COMUNE DI DONATO - adempimento degli obblighi di trasparenza nel caso di Segretario comunale in convenzione (25 marzo 2010)

La sezione "Trasparenza, valutazione e merito" deve essere obbligatoriamente attivata da tutte le amministrazioni pubbliche rientranti nel campo di applicazione dello stesso decreto.

2.2.2. COMUNE DI TAURISANO - contenuto e finalità delle informazioni richieste con delibera n. 06/2010 in tema di obblighi di trasparenza (25 marzo 2010)

Le informazioni richieste con delibera n. 06/2010 devono essere comunicate autonomamente dai singoli Comuni all'indirizzo di posta elettronica trasparenza@commissionevalutazione.it. E devono riguardare l'avvenuta istituzione della sezione "Trasparenza, valutazione e merito" (o il termine entro il quale sarà istituita), con l'indicazione dei dati che sono stati (o saranno) pubblicati.

2.3. *Quesiti in materia di qualità dei servizi pubblici*

2.3.1. COMUNE DI SELARGIUS - adozione della Carta dei servizi (20 ottobre 2010)

Nelle more dell'emanazione delle direttive del Presidente del Consiglio dei Ministri in ordine alle modalità di adozione delle Carte dei servizi, l'Ente locale è tenuto ad adottare la Carta dei servizi in conformità alla disciplina vigente. Nella definizione degli standard di qualità, gli Enti locali sono tenuti ad adeguarsi agli

indirizzi contenuti nella delibera n. 88/2010, in coerenza con le scadenze temporali di cui al D. Lgs. n. 150/2009 e attesa la previsione di cui all'articolo 7 del D. Lgs. n. 198/2009.